



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO ORISTANO

REGISTRO FORNITORI COMBUSTIBILI PER USO MARINO

ORDINANZA N. 47/2014

Il C.F. (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Oristano:

- VISTO** l'Annesso VI della Convenzione Marpol 73/78, "Norme per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dalle navi";
- VISTO** il D. Lgs n.152 del 03 aprile 2006 e successive modificazioni, "Norme in materia ambientale";
- VISTO** il D. Lgs n.205 del 09 novembre 2007, "Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo";
- VISTO** il D. Lgs n.112 del 16 luglio 2014, "Attuazione della direttiva 2012/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo";
- VISTO** in particolare, l'art. 1 comma 4 punto 12 del sopracitato Decreto Legislativo che prevede l'istituzione presso l'Autorità Marittima di un apposito registro riportante l'elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo;
- VISTA** la propria ordinanza N. 04/13 datata 12.02.2013;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81 e 1164 del C. d. N. e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

RENDE NOTO

che, a far data dal 31 dicembre 2007, è istituito presso la Capitaneria di Porto di Oristano il "Registro dei fornitori di combustibili per uso marittimo".

ORDINA

Articolo 1 - E' fatto obbligo a tutte le ditte che intendono operare nell'ambito del Circondario Marittimo di Oristano, in qualità di fornitori di combustibili per uso marittimo, di presentare, anche a mezzo posta elettronica, istanza di iscrizione all'apposito registro tenuto presso la Sezione Tecnica di questo Comando.

- Articolo 2 -** L'istanza, redatta in carta semplice, dovrà contenere le seguenti informazioni:
- a) Ragione sociale e sede legale del fornitore, con relativi contatti telefonici e di posta elettronica;
 - b) Nominativo del legale rappresentante del fornitore;
 - c) Tipologia dei combustibili forniti e del relativo contenuto massimo di zolfo.
- Articolo 3 -** Le variazioni delle informazioni di cui al precedente Articolo 2, ed in particolare quelle relative alla tipologia di combustibili forniti ed al relativo contenuto massimo di zolfo in funzione dell'evoluzione normativa in materia, dovranno essere sempre preventivamente comunicate a questa Autorità Marittima.
- Articolo 4 -** Ciascun fornitore dovrà fornire un bollettino di consegna indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni successivi, nonché un campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna.
- Articolo 5 -** **Entro il 1° Marzo di ogni anno** ciascun fornitore dovrà presentare a questa Autorità Marittima, a mezzo posta elettronica ed in formato Excel, un prospetto riepilogativo dei combustibili e del relativo tenore di zolfo forniti nell'anno precedente.
- Articolo 6 -** Rimangono invariate le disposizioni impartite con le ordinanze in premessa citate.
- Articolo 7 -** I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti, saranno perseguiti, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, invio agli enti interessati e tramite pubblicazione nella sezione *Ordinanze* del sito www.guardiacostiera.it/oristano.

Oristano, 27.08.2014

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Rodolfo RAITERI

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.39.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n.412 al presente non seguirà l'originale.-